



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Repertorio n. *21ew* del 20 febbraio 2020

## LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 20 febbraio 2020

VISTI gli articoli 2, comma 3, e 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170 e, in particolare, l'articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in particolare, la Parte Quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTA la nota DAGL n. 0012957 del 17 dicembre 2019 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 12 dicembre 2019;





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot.n. DAR 0019919 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato diramato, ai soggetti interessati, il provvedimento di cui trattasi, con contestuale convocazione di una riunione, a livello tecnico, il 10 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha chiesto il differimento della suddetta riunione al 21 gennaio 2020, richiesta accordata con nota prot.n. DAR 0000169 del 7 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 20 gennaio 2020 ha trasmesso un documento di osservazioni e proposte emendative formulate dalle Regioni Veneto, Liguria, Lombardia, Sardegna, Emilia Romagna ed un secondo documento di proposte avanzate dalla Regione Toscana;

VISTA la nota del 21 gennaio inviata dalla Regione Abruzzo contenente ulteriori osservazioni;

CONSIDERATI gli esiti della riunione, a livello tecnico, svoltasi il 21 gennaio 2020, nell'ambito della quale sono state oggetto di ampio ed articolato dibattito le proposte emendative contenute nei documenti sopra richiamati, ritenute, a seguito dei chiarimenti intercorsi, in gran parte condivisibili dai rappresentanti dei Ministeri proponenti;

VISTO il documento trasmesso il 24 gennaio 2020 dal Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contenente le proposte emendative delle Regioni riformulate in esito alla discussione svoltasi il 21 gennaio 2020, diramato in pari data, con nota prot.n. DAR 0001465;

VISTA la nota del 27 gennaio 2020 inviata dall'UPI e diramata, in pari data, con nota prot.n. DAR 0001514;

VISTO il documento trasmesso il 27 gennaio 2020 dal Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contenente una rettifica al documento diramato il 24 gennaio con nota prot.n. DAR 0001465;

CONSIDERATO che il suddetto documento è stato inviato ai soggetti interessati il 27 gennaio 2020, con nota prot.n. DAR 0001523;

CONSIDERATO che il 27 gennaio 2020 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso un documento contenente le valutazioni di accoglitività riguardo alle proposte emendative formulate dalle Regioni, diramato in pari data con nota prot.n. DAR 0001554;

CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno della seduta del 29 gennaio 2020 è stato rinviato su richiesta delle Regioni e delle Autonomie;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste emendative di cui al documento consegnato (Allegato 1);





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI ha espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento delle proposte di modifica di cui al documento consegnato dalle Regioni;
- l'UPI ha espresso parere favorevole con la richiesta emendativa di cui al documento consegnato (Allegato 2);

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 12 dicembre 2019 e diramato con nota prot.n. DAR 0019919 del 20 dicembre 2019, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Cons. Elisa Grande

Il Presidente  
On. Francesco Boccia



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/16/CU8/C5

*Parere in corso di*  
*realtà*  
*20/2/20*  
*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare*  
*(B)*

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL  
DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 2017, N. 183, DI  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2193 DEL  
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE  
2015, RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI  
NELL'ATMOSFERA DI TALUNI INQUINANTI ORIGINATI DA  
IMPIANTI DI COMBUSTIONE MEDI, NONCHÉ PER IL RIORDINO  
DEL QUADRO NORMATIVO DEGLI STABILIMENTI CHE  
PRODUCONO EMISSIONI NELL'ATMOSFERA, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170.**

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 1, del  
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

***Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative concordate con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, riportate nel testo a fronte allegato.

Roma, 20 febbraio 2020

**ALLEGATO**

Schema di d.lgs. recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

PROPOSTE DI MODIFICA CONDIVISE DALLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Sistema di d.lgs. recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.	ART. I	(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Proposte Coordinamento a seguito della riunione tecnica del 21 gennaio 2020	Motivazioni	Valutazione del Ministero
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:		<p>a) all'articolo 268, comma 1:</p> <p>1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:</p> <p>“f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;”;</p> <p>2) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:</p> <p>“mm) sovrente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;”;</p> <p>b) all'articolo 269:</p> <p>1) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</p> <p>“I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.”;</p> <p>2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</p> <p>“La variazione del gestore costituisce una modifica non sostanziale dello stabilimento soggetta alla specifica procedura prevista dal comma 11-bis.”;</p> <p>3) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:</p> <p>“11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dal perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. Il seguente aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla data di perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.</p> <p>11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lett. i);</p>	ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE	<p>“11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dal perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. Il seguente aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla data di subentro indicata nell'atto che ha determinato il subentro. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.</p> <p>11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lett. i);</p>

*i-bis), i-ter], corrispondente a quella dello stabilimento di cui è stata trasferita una parte. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di questi ultimo.”*

*II-quater. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruzione relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente.*

c) all'articolo 270:

1) al comma 8, primo periodo, le parole “articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4,” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 281”;

2) al comma 8-bis, le parole “*ulteriori disposizioni*” sono sostituite dalle seguenti: “*specifiche disposizioni*”;

d) all'articolo 271:

1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. *Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H330, H330, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione, la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. L'autorità competente verifica il rispetto delle disposizioni del presente comma anche al fine dell'avvio del riesame dell'autorizzazione.”;*

2) al comma 14, terzo periodo, le parole “articolo 272, comma 4, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 272, comma 4,”;

3) al comma 17, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“*Fermi restando i controlli previsti dalla vigente normativa, i monitoraggi del gestore e i controlli effettuati dall'autorità competente per il controllo, ai soli fini della verifica del rispetto dell'autorizzazione, hanno ad oggetto le sostanze ed i parametri in relazione ai quali l'autorizzazione prevede valori limiti di emissione o prescrizioni. In caso di impianti previsti dall'articolo 272, comma 1, i controlli ed i monitoraggi hanno ad oggetto le sostanze ed i parametri in relazione ai quali la normativa statale o regionale stabilisce valori limiti di emissione o prescrizioni applicabili a tali impianti.*”;

4) al comma 18, secondo periodo, le parole “articolo 279, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 279, comma 2-bis”;

5) al comma 20, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

“*Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente e all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione*

*congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.*

*Motivazione: modifica di drafting*

**ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE**  
**Vedi articolo 3 commi 1ter e 1quater del presente decreto**

“7-bis. *Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H330, H330, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione, la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. L'autorità competente verifica, nell'ambito delle istituzioni per il rinnovo o la modifica sostanziale dell'autorizzazione, e comunque al più entro il 1 gennaio 2025, il rispetto delle disposizioni del presente comma anche al fine di valutare le opportune prescrizioni e temporistiche di adeguamento che in ogni caso non possono essere superiori ai 4 anni.*

**ELIMINARE L'INTERO PERIODO:**

“*Fermi restando i controlli previsti dalla vigente normativa, i monitoraggi del gestore e i controlli effettuati dall'autorità competente per il controllo, ai soli fini della verifica del rispetto dell'autorizzazione, hanno ad oggetto le sostanze ed i parametri in relazione ai quali l'autorizzazione prevede valori limiti di emissione o prescrizioni. In caso di impianti previsti dall'articolo 272, comma 1, i controlli ed i monitoraggi hanno ad oggetto le sostanze ed i parametri in relazione ai quali la normativa statale o regionale stabilisce valori limiti di emissione o prescrizioni applicabili a tali impianti.*”;

Si propone l'eliminazione dell'intero periodo e la conferma del comma 17 così come attualmente previsto dal d.lgs 183/2017: l'emendamento così come proposto potrebbe infatti risultare da un laio di non chiara applicazione, dall'altro limitante rispetto alla funzione ispettiva dell'attività di controllo.



stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le differenze relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale.”,

c) all'articolo 272:

1) al comma 1, quanto periodo, le parole “nella parte III” sono sostituite dalle seguenti “nella parte II”;

All'art. 272, c. 1-bis, sostituire “possono” con “può”.

2) al comma 4, primo periodo, le parole “utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele”;

3) all'articolo 273-bis:

1) al comma 6, secondo periodo, le parole “L'adeguamento può essere altresì” sono sostituite dalle seguenti: “L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì”;

2) al comma 10, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

“q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.”;

3) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

“10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'articolo 272, comma 1-bis.”;

4) al comma 11, primo periodo, le parole “Parte V” sono sostituite dalle seguenti: “Parte II-bis”;

11. E' tenuto presso ciascuna autorità competente, con le forme da questa stabiliti, un registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta per medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonché i dati relativi alle modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

5) al comma 12, lettera f), le parole “articolo 284, commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 284, commi 2-bis e 2-ter”;

6) al comma 20, ultimo periodo, le parole “quelli autorizzati del 19 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017. Fermo restando il rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo, l'autorità competente può stabilire appositi calendari e criteri

ACCOGLIBILE

ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE

2) al comma 4, primo periodo, dopo la le parole “H350, H340, H350i, H360D, H360F e H360Fd” sono aggiunte: “o quelle classificate estremamente preoccupanti,”

Motivazione: aggiunta la , a fine periodo e  
(Disposizione transitoria inserita come comma  
ibis dell'articolo 3 del presente decreto)

ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE

Alla fine del comma 6 aggiungere il  
seguente periodo: “Fermo restando il

6) al comma 20, ultimo periodo, le parole “quelli autorizzati del 19 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017. Fermo restando il rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo, l'autorità competente può stabilire appositi calendari e criteri

*temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente comma”.*

*rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo, l'autorità competente può stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente comma”.*

g) all'articolo 279:

1) al comma 1, primo periodo, le parole “*della prescritta autorizzazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272*” e al secondo periodo, le parole “*la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8*” sono sostituite dalle seguenti: “*la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis,*”;

2) al comma 3, primo periodo, le parole “*è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a millecentadue euro.*” sono sostituite dalle seguenti: “*è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria da 2.000 euro a 20.000 euro.”* e al terzo periodo, le parole “*chi non effettua una delle comunicazioni previse all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d,*” sono sostituite dalle seguenti: “*chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d,*” e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.”;

3) al comma 4, le parole “*è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a millecentadue euro.*” sono sostituite dalle seguenti: “*è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria da 1.000 euro a 10.000 euro.”*, h) all'articolo 281, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall'articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.”;

i) all'articolo 283, comma 1, lettere i) e m), le parole “*decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)*,” sono sostituite dalle seguenti: “*decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis*”,

j) all'articolo 284;

1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “*In caso di modifica di impianti fuori produzione l'installatore dichiara che il libretto di centrale è stato integrato nei modi previsti dal comma 2*”;

2) al comma 2-bis, secondo periodo, la parola: “*quantomeno*” è sostituita dalle seguenti: “*entro un termine non inferiore a*” e le parole: “*Parte V*” sono sostituite dalle seguenti: “*Parte IV*” e, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “*Il termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile*” e le parole: “*Parte V*” sono sostituite dalle seguenti: “*Parte*”;

Le sanzioni proposte, seppur definite dall'aspetto penale, appaiono decisamente sproporzionate in quanto metterebbero sotto stesso livello attività di cui all'art. 272, c. 1 (es. gastronomie) non soggette neanche ad autorizzazioni alle emissioni (in quanto ad impatto ambientale scarsamente rilevante) con stabilimenti industriali ricadenti nella disciplina di cui all'art. 269 (soggetti ad autorizzazioni alle emissioni AUA), con impatto ambientale decisamente superiore. Si ritiene che il principio di proporzionalità debba essere fraguado quindi non solo nell'onerosità del percorso autorizzativo, ma anche nella eventuale misura sanzionatoria, anche in ragione dell'effettivo danno ambientale che ne consegue.

Motivazione: correzione del corretto comma di inserimento

PRECEDENTI  
2013

ACCOGLIBILE

urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.”;

“IV bis” e, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “Il termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.”;

<p>m) all'articolo 294:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>“I. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, Parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione autonoma del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1.”</p> <p>2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</p> <p>“3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e ai quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburibile e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.”;</p> <p>2. Agli allegati IV, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'allegato IV, Parte I, dopo la lettera kk-quinquies, è aggiunta la seguente: “kk-sextus) turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme offshore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas.”;</p> <p>b) all'allegato IV, Parte II, la lettera ll) è sostituita dalla seguente:</p> <p>“ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.”;</p> <p>c) all'allegato VI, il paragrafo 2.3 è sostituito dal seguente:</p> <p>“2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi, ciascuno della durata di almeno un'ora, effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi del funzionamento dell'impianto non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, l'autorizzazione può stabilire di utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento Quinta, stralciato dalla presente bozza per le</p>	<p>Al'art.284 c. 2-ter sostituire "allegato I parte V", con "allegato I parte IV bis"</p> <p>ACCOGLIBILE</p> <p>RIPRISTINARE L'ATTUALE ARTICOLATO DEL D.LGS 18/3/2017:</p> <p>“2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi, ciascuno della durata di almeno un'ora, effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi del funzionamento dell'impianto non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, l'autorizzazione può stabilire di utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento Quinta, stralciato dalla presente bozza per le</p> <p>Sulla base della discussione relativa al punto 2.3 dell'allegato VI, pur prendendo atto che il tema dei campionamenti è stato a lungo dibattuto in sede di coordinamento, stante le difficoltà tecniche nel trovare una formulazione condivisa emerse anche in sequela di conferenza, la proposta è quella di ritirare – in questa sede – l'emendamento, confermare quindi l'attuale testo del d.lgs 183 e demandare la proposta di modifica del testo ad un ulteriore momento che potrebbe essere – ad esempio – il Regolamento di approvazione dell'Allegato I alla Parte</p> <p>ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE</p> <p>Al punto 2.3 le parole “nelle condizioni di esercizio più gravose” sono eliminate Motivazione: la modifica discussa è concordata con le regioni mira ad evitare l'obbligo, non sostenibile di esercitare l'impianto a pieno regime fini dell'esecuzione dei controlli.</p> <p>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</p>
---	--

<p><i>emissioni ai valori limiti. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantire l'applicazione.;</i></p> <p>d) all'allegato IX, prima tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento “<math>&gt;0.15 \div \leq 1</math>” è sostituito dal seguente: “<math>&gt;0.15 \div \leq 3</math>”;</p> <p>e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta Tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento “<math>&gt; 3</math>” è sostituito dal seguente: “<math>\leq 3</math>”.</p>	<p>superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della validazione della conformità delle emissioni ai valori limiti. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantire l'applicazione.</p>
<p><b>ART. 2</b></p> <p><i>(Modifiche all'Allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i></p> <p>1. All'allegato I, Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la Parte III è modificata secondo quanto previsto all'allegato I al presente decreto.</p>	<p><b>ART. 3</b></p> <p><i>(Norme transitorie e finali)</i></p> <p>1. In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento 0, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 1° gennaio 2025.</p> <p>2. In relazione alle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative nella Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica la procedura prevista dagli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.</p> <p>3. Agli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole “ossidi di azoto” sono sostituite dalle seguenti: “ossidi di azoto (NOx)”.</p>
	<p>ragioni illustrate dal MATTM. Ciò consentirebbe di avere tempo per approfondire la questione, prevedendo un coinvolgimento diretto delle ARPA, anche a fine di valutare in modo più puntuale gli effetti (anche in termini di programmazione dei controlli) che una modifica del suddetto comma potrebbe avere.</p> <p>(Disposizione transitoria conseguente alla modifica del comma 4 dell'articolo 272)</p> <p>Dopo il comma 1 aggiungere in seguito comma:</p> <p>“Ibis. Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.”</p> <p>(Disposizione transitoria conseguente all'inserrimento del comma 7bis dell'articolo 271 e della conseguente proposta regionale)</p>



Dopo il comma 1bis sono inseriti i seguenti comuni:

1ter. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscelle previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presenta una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima di tale termine. Il termine di adeguamento non può essere superiore a 4 anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1quater. Nel caso di stabilimenti o installazioni in cui una sostanza o miscela utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricada, a seguito di una modifica della classificazione, nel campo di applicazione dell'articolo 271, comma 7bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento a tale norma. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.



<p>Motivazione: la disciplina di un'applicazione anticipata del comma 7bis (rispetto alle scadenze ordinarie delle autorizzazioni) richiede una disciplina di dettaglio di tale procedura speciale di rinnovo autorizzativo. Attesa la ratio di accelerare i tempi ordinari di adeguamento in presenza di sostanze classificate come pericolose è necessario introdurre anche una disciplina relativa all'ipotesi in cui intervenga una riclassificazione delle sostanze a livello comunitario.</p>	<p>La durata delle autorizzazioni generali ed i meccanismi di adesione alle stesse sono stati oggetto di diverse modifiche nel tempo (con il d.lgs 152/2006 la durata era di 15 anni, con il d.lgs 128/2010 la durata è stata modificata in 10 anni, per poi essere riportata a 15 anni con d.lgs 183/2017). Si ritiene necessario ripristinare il comma 4 condiviso dal coordinamento ex art. 20 del d.lgs. 155/10 al fine di riallineare a 15 anni la durata delle autorizzazioni generali in essere. Ciò non al fine di "sanare" situazioni difformi (non sussiste, infatti, la possibilità di "prorogare" autorizzazioni già scadute, visto che le più vecchie – ammesso ve ne siano risalenti al 2006 - scadrebbero al più nel 2021), ma allo scopo di riordinare e semplificare l'azione amministrativa di Regioni, Autorità competenti, nonché delle stesse Aziende.</p>
<p><b>4. La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 si applica anche alle autorizzazioni generali vigenti alla data del 19 dicembre 2017.”</b></p>	<p><b>Nell' ALLEGATO I modificare i refusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• seconda tabella combustibili solidi: è invertito il maggiore/minore uguale, dovrebbe essere <math>\geq 1</math>;</li> <li>• nella prima tabella degli impianti di combustione a biogas è inserito, come valore previsto da precedente normativa, il limite delle polveri che prima non c'era.</li> </ul>
<p><b>ART. 4</b> <i>(Disposizioni finanziarie)</i></p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti derivanti da tale decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>ACCOGLIBILE</p> 



UPI

*Crespati in corso  
della seduta  
20/2/2020*

All. 2

**Punto 8 odg**

**Conferenza Unificata**

**20 febbraio 2020**

*Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.*

Si condiziona l'espressione del parere favorevole allo schema di decreto legislativo in oggetto **al recepimento del seguente emendamento, già elaborato in sede di gruppo di lavoro**

**Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

**c. 2 – Modifiche agli allegati IV, VI e IX alla Parte Quinta del dlgs 152/06, lettera c):**

*“2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi, ciascuno della durata di almeno un'ora, effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi del funzionamento dell'impianto non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, l'autorizzazione può stabilire di utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.”;*

**Motivazione:**

Sul tema dei campionamenti, anche a valle delle esperienze maturate dagli operatori che effettuano in controlli sul territorio, il gruppo di lavoro aveva elaborato e condiviso il soprariportato emendamento al testo vigente, emendamento che ora si chiede di confermare, anche al fine di superare le difficoltà interpretative e applicative sin qui rappresentate.